

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Garante europeo della protezione dei dati**Posto vacante di garante aggiunto****COM/2014/10353**

(2014/C 163 A/01)

Contesto

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, stabilisce i principi in base ai quali le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea trattano i dati personali per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata. Inoltre, esso istituisce un'autorità di controllo indipendente, denominata «garante europeo della protezione dei dati», incaricata di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento. L'autorità di controllo è posta alle dipendenze funzionali del garante europeo della protezione dei dati (garante), assistito dal garante aggiunto. Il garante e il suo aggiunto agiscono in piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel bilancio generale dell'Unione europea per il 2014 sono previsti una dotazione complessiva di circa 8,2 milioni di EUR e un organico totale di circa 45 dipendenti.

L'autorità di controllo del garante europeo della protezione dei dati ha sede a Bruxelles.

Descrizione delle funzioni

Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto controllano e applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001; a tal fine assolvono agli obblighi previsti ed esercitano i poteri loro attribuiti da tale regolamento. Sono altresì incaricati di fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, nonché agli interessati, in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali.

In generale, il garante ha il compito di assicurare che i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente il diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali, siano rispettati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea. Sorveglia e garantisce l'applicazione del regolamento e di qualunque altro atto dell'Unione europea relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione, organo od organismo dell'Unione.

Il garante aggiunto assiste il garante nell'esercizio delle seguenti funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:

- fornire consulenza alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali e sorvegliare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali,

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- trattare e ascoltare i reclami e compiere i relativi accertamenti, e comunicarne l'esito agli interessati,
- svolgere indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e comunicarne l'esito agli interessati,
- partecipare alle reti delle autorità di controllo. Il garante collabora con le autorità nazionali di controllo dell'intero Spazio economico europeo (SEE) nella misura necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi e partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE⁽²⁾; collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti nel contesto della cooperazione di polizia e giudiziaria all'interno dell'Unione, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare,
- gestire le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni per le operazioni di trattamento dei dati,
- procedere alla registrazione e all'esame preventivo dei trattamenti,
- controllare il trasferimento di dati a destinatari, diversi dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, che non sono soggetti alla direttiva 95/46/CE (che prevede un livello di tutela armonizzato all'interno dell'Unione),
- rappresentare il garante europeo della protezione dei dati nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia,
- operare in qualità di autorità preposta al controllo della protezione dei dati per il sistema «Eurodac», che assiste gli Stati membri nel determinare chi sia competente per l'esame di una domanda di asilo e facilitare l'applicazione della convenzione di Dublino; in particolare, accertare che il trattamento o l'uso dei dati non leda i diritti degli interessati e controllare la liceità delle trasmissioni agli Stati membri di dati di carattere personale effettuate tramite l'unità centrale,
- operare in veste di autorità di controllo in materia di protezione dei dati nell'ambito del Sistema di informazione visti (VIS) e del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del Sistema di informazione del mercato interno (IMI), di Frontex, del Sistema d'informazione doganale (SID) e di altre banche dati specifiche nell'ambito della normativa doganale. Tali attività potrebbero essere estese ad altri organi e organismi europei che attualmente non sono soggetti al suo controllo.

Il garante e il garante aggiunto possono essere chiamati ad assumere nuovi compiti e competenze quando il nuovo quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, entrerà in vigore. Tali compiti potrebbero includere assicurare le mansioni di segretariato del comitato europeo per la protezione dei dati.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno fissato di comune accordo lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni del garante aggiunto, compresi la retribuzione, le indennità e ogni altro compenso sostitutivo con decisione n. 1247/2002/CE, del 1° luglio 2002⁽³⁾, in virtù della quale il garante aggiunto è equiparato, da questo punto di vista, al cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea⁽⁴⁾.

Criteri di selezione

I candidati **dovrebbero** possedere:

- ottima conoscenza e comprovata esperienza in questioni relative alla protezione dei dati, acquisita preferibilmente in una grande organizzazione pubblica o privata; la commissione giudicatrice può attribuire particolare importanza all'esperienza acquisita a livello internazionale,
- capacità di agire con la necessaria indipendenza,
- eccellenti capacità di analisi e di giudizio e ottima capacità di risolvere problemi organizzativi e operativi,

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Lo stipendio base mensile è pari all'importo che risulta dall'applicazione della seguente percentuale (101%) allo stipendio base di un funzionario dell'Unione europea di grado 16, terzo scatto.

- capacità decisionali, associate a una grande abilità nel fornire orientamenti strategici per far fronte a sfide nuove e impreviste in materia di protezione dei dati,
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche europee o nazionali nel settore della protezione dei dati su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,
- capacità di sviluppare e comunicare una strategia, riflettere in termini globali e proporre raccomandazioni concrete e soluzioni applicabili,
- esperienza di gestione ad alto livello per gestire gruppi di persone altamente specializzate e risorse finanziarie,
- ottime capacità di comunicare e lavorare in rete in modo efficace ed efficiente, allo scopo di rappresentare il garante europeo della protezione dei dati ai massimi livelli, e di instaurare e mantenere relazioni effettive con una comunità diversificata di portatori d'interesse in altre istituzioni dell'UE, negli Stati membri, nei paesi terzi e in altre organizzazioni internazionali,
- buona conoscenza dell'inglese e del francese, necessaria per le esigenze di comunicazione interna del garante europeo della protezione dei dati e per assicurare e mantenere una comunicazione funzionale ed efficiente con portatori d'interesse interni alle istituzioni ed esterni.

Criteri di ammissione

I candidati devono:

- 1) essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 2) aver conseguito:
 - i) un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma di laurea, se la durata regolare di tali studi è di almeno quattro anni; oppure
 - ii) un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma di laurea più un'esperienza professionale di almeno un anno, se la durata regolare della formazione universitaria è di almeno tre anni;
- 3) avere un'esperienza professionale di almeno 15 anni successiva alla data in cui si è ottenuto il diploma di cui al punto 2. Almeno cinque anni di tale esperienza, che dev'essere adeguata al livello del diploma, devono essere stati maturati in un posto dirigenziale di alto livello.

Nel curriculum vitae i candidati devono indicare, almeno per questi 5 anni: 1) titolo e funzioni inerenti al ruolo direttivo svolto; 2) numero di persone alle proprie dipendenze; 3) volume di bilancio gestito; e 4) numero di livelli gerarchici superiori e inferiori e numero di pari grado.

- 4) possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua principale) e una conoscenza soddisfacente di una seconda di queste lingue (seconda lingua).

Politica in materia di assunzioni

L'Unione europea applica una politica di pari opportunità.

Procedura di nomina

Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il garante aggiunto, per un periodo di cinque anni, in base a un elenco predisposto dalla Commissione europea a seguito di un invito pubblico a presentare candidature.

La Commissione europea redige l'elenco conformemente alle proprie procedure di selezione e di assunzione (si veda anche: *Compilation Document on Senior Officials Policy* ⁽⁵⁾). A tal fine stabilisce che una commissione di preselezione valuti tutte le domande di partecipazione sulla base dei criteri di ammissione di cui sopra e individui i candidati che rispondono meglio ai criteri di selezione per la funzione di garante aggiunto e che saranno convocati per un colloquio.

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

A seguito di colloqui con la commissione di preselezione, i candidati possono essere convocati per un ulteriore colloquio con il comitato consultivo per le nomine della Commissione. Prima di ciò, i candidati dovranno presentarsi ad un centro di valutazione gestito da consulenti esterni in materia di assunzioni.

A seguito dei risultati delle valutazioni condotte dalla commissione di preselezione e dei colloqui con il comitato consultivo per le nomine, la Commissione europea redige un elenco e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, che possono decidere di procedere a ulteriori colloqui con i candidati il cui nominativo vi figura.

Si prega di notare che per ragioni funzionali e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell'interesse sia dei candidati che delle istituzioni, le procedure di selezione si svolgeranno esclusivamente in inglese e/o francese ⁽⁶⁾.

L'elenco dei candidati sarà reso pubblico.

Modalità di presentazione della candidatura

Avvertenza:

La posizione del garante aggiunto è pubblicata contemporaneamente a quella di garante europeo della protezione dei dati. Coloro che desiderano candidarsi a entrambe le funzioni (garante aggiunto e garante) dovranno presentare due domande distinte.

Prima di presentare l'atto di candidatura, i candidati dovranno assicurarsi di soddisfare i criteri di ammissione, in particolare per quanto riguarda i tipi di diploma e di esperienza professionale richiesti.

Coloro che desiderano presentare una candidatura devono **isciversi via internet** sul seguente sito:

<https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/>

e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.

È necessario completare l'iscrizione online entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per iscriversi, poiché una congestione delle linee o un problema nel collegamento internet potrebbero annullare l'operazione e costringere a ripeterla integralmente. Dopo la scadenza del termine, non sarà più possibile inserire alcun dato. Le iscrizioni tardive saranno tassativamente respinte.

I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, che servirà per confermare la creazione del loro dossier e informarli sullo stato di avanzamento della procedura di selezione. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali cambiamenti di tale indirizzo.

I candidati dovranno allegare alla candidatura un curriculum vitae in formato WORD o PDF e inviare per via elettronica una lettera di motivazione (di 8 000 battute al massimo). Il curriculum e la lettera devono essere redatti in inglese o francese.

A completamento dell'iscrizione, i candidati riceveranno un numero di registrazione. Si prega di conservare questo numero, poiché sarà utilizzato per ulteriori contatti nell'ambito della procedura di selezione. L'attribuzione del numero di registrazione segna il completamento della procedura di iscrizione: esso è la conferma che i dati immessi sono stati registrati correttamente.

La mancata assegnazione di questo numero indica che l'iscrizione non è stata registrata!

Si ricorda che **non** è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo saranno trasmesse direttamente ai candidati.

I candidati affetti da una disabilità che impedisca loro di presentare la candidatura online possono inviarla (curriculum vitae e lettera di motivazione) per posta raccomandata ⁽⁷⁾, al più tardi entro il termine ultimo per l'iscrizione (farà fede il timbro postale). Ogni successiva comunicazione tra la Commissione e i suddetti candidati avverrà a mezzo posta. Tali candidati dovranno allegare alla candidatura un certificato, rilasciato da un organismo competente, che attesti la loro disabilità, indicando inoltre, su un foglio a parte, eventuali disposizioni speciali che essi ritengano necessarie per rendere più agevole la loro partecipazione alla procedura di selezione.

Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, si prega di inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

⁽⁶⁾ La commissione giudicatrice garantirà che non vengano indebitamente avvantaggiati i candidati che hanno una delle summenzionate lingue come madrelingua.

⁽⁷⁾ Commissione europea, Direzione generale Risorse umane e sicurezza, unità Personale dirigente e segreteria CCN, COM/2014/10353, SC11 08/62, 1049 Bruxelles, Belgio.

Termine ultimo di iscrizione

Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato al **25 giugno 2014**. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
